N. R.G. 7833/2020

Sentenza n. 982/2022 pubbl. il 23/05/2022 RG n. 7833/2020 Repert. n. 2613/2022 del 23/05/2022





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di:

dr. Lina Tosi Presidente rel.

- dr. Luca Boccuni Giudice

dr. Lisa Torresan Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 7833/2020 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 21/10/2020

da

Da Pian Andrea (C.F. DPNNDR61B07G224E

con l'avv. Rizzardo del Giudice di Treviso, dom. avv. Carlo Stradiotto

Attore

contro

Da Pian Guido S.r.l., (c.f. 00811970250, Rea BL 73006)

con gli avv. Philipp Fabbio del foro di Roma e l'avv. Johannes Fabbio del foro di Padova

Sentenza n. 982/2022 pubbl. il 23/05/2022 RG n. 7833/2020

Repert. n. 2613/2022 del 23/05/2022

Da Pian Antonio (C.F. DPNNTN57M23G224V)

con gli avv. Bruno Barel e Pietro Calzavara di Treviso



Convenuti

E con la notificazione dell'atto introduttivo al Pubblico Ministero

Udienza di precisazione delle conclusioni: 26/1/2021

Conclusioni per parte attrice:

nel merito: proposta con atto di citazione, e confermata nel corso del giudizio nonché ed espressamente nel presente atto, querela di falso *ex* art. 100, 163 e 221 c.p.c. del verbale di assemblea ordinaria dei soci della Da Pian Guido S.r.l. 22 giugno 2020 in punto di espressione del voto riferita alla distribuzione degli utili;

- accertare e dichiarare la falsità del ridetto verbale 22 giugno 2020 e per l'effetto dichiarare inesistente e/o nulla e/o annullare la Deliberazione dei Soci in punto di distribuzione degli utili come ivi indicata;
- stante altresì l'assoluta incertezza in ordine alle modalità ed ai contenuti di espressione del voto, e quindi con riferimento a tutte le questioni poste all'ordine del giorno nell'Assemblea 22 giugno 2020 ed oggetto di voto nella stessa, dichiarare nulla e comunque annullare la Deliberazione anzidetta per i motivi di cui in premessa, conseguente-mente dichiarando invalida ed inefficace la Deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Da Pian Guido S.r.l. nella data 22 giugno 2020, con ogni conseguente statuizione di legge.

Con la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese legali, per anticipazioni, spese imponibili e compenso professionale, commisurato ai parametri *ex* D.M. n. 55/2014 s.m.i. per le controversie di valore indeterminabile di particolare importanza.

In via istruttoria: ribadendo che la causa ha natura documentale, per mero scrupolo si insiste affinché (omissis; come da foglio telematico)

Conclusioni per parte convenuta Da Pian Guido s.r.l.:

in via pregiudiziale

- accertare e dichiarare le domande avversarie improcedibili e/o inammissibili per i motivi dedotti; in via principale nel merito
 - respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;



Sentenza n. 982/2022 pubbl. il 23/05/2022

RG n. 7833/2020

-condannare l'attore Andrea Da Pian ai danni per lite temeraria ai sensi dell'art. % c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Conclusioni per parte convenuta Da Pian Antonio:

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. Antonio Da Pian rispetto a tutte le domande spiegate dall'attore per i motivi dedotti;
- accertare e dichiarare le domande avversarie improcedibili e/o inammissibili per i motivi dedotti;

NEL MERITO:

- respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, condannando l'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA: (omissis; come da foglio telematico per secondo depositato)

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e onorari

MOTIVI

L'attore, socio al 33%, così come ciascuno dei fratelli Da Pian Giuseppe e Da Pian Antonio, di Da Pian Guido s.r.l., quarto socio al 1% essendo la Commerciale Da Pian s.r.l., a sua volta partecipata dai tre fratelli, ha introdotto la causa con:

- querela di falso del verbale della assemblea dei soci del 22/6/2020 nella parte in cui dava atto della deliberazione di distribuzione degli utili, distribuzione in realtà non affatto deliberata;
- domanda di accertamento di invalidità o inesistenza della deliberazione, per la medesima parte;
- domanda di accertamento della invalidità della deliberazione, per tutti gli altri oggetti decisi, per assoluta incertezza sulle modalità e contenuti delle espressioni di voto.

e ciò evocando sia la società, sia il Presidente del CdA Antonio Da Pian. Con l'atto di citazione chiedeva anche il sequestro del documento, ex art 224 c.p.c., rinunciandovi alla prima udienza per la quale era fissata la trattazione.

L'atto di citazione è stato notificato al Procuratore della Repubblica di Venezia, in relazione alla querela di falso.

Si sono costituiti:

- il convenuto Da Pian Antonio, eccependo in principalità la sua carenza di legittimazione passiva, la inammissibilità della querela di falso, la carenza di interesse quanto alla delibera sugli utili, e l'infondatezza del merito;
- la convenuta società, con difese sia preliminari sulla querela e sulla invalidità della delibera relativa agli utili, sia di merito.

La causa, documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.

Giusto contraddittore della querela di falso, la quale ha il fine di togliere a un atto pubblico o a una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti, è chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (cfr. ex multis, Cass. sez. 1, n. 18323/2007; ancora più chiaramente Cass. Sez. 6 - 2, n. 19281/2019: "Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio"). Rispetto a questo schema non è quindi pertinente la chiamata in causa di da Pian Antonio, presidente del CdA della società, ma solo quella della società stessa; Da Pian Antonio non è legittimato passivo, non risultando neppure che egli intenda fondare domanda giudiziale sul documento; mentre la società è, in linea di principio, il soggetto al quale il documento è riferibile, anche davanti ai terzi.

Non si può dire invece che manchi di interesse l'attore rispetto all'accertamento della invalidità della delibera, per il solo fatto, allegato dai convenuti, che egli ha ricevuto senza obiezioni il versamento degli utili dei quali in tesi attorea non era stata deliberata la distribuzione: l'interesse dell'attore non si esaurisce nella sola componente economica, e può invece riguardare il corretto funzionamento dei meccanismi decisionali della società e il corretto utilizzo delle sue risorse.

La querela di falso è, tuttavia, inammissibile, dal momento che il verbale assembleare, non rogato da notaio, non ha alcuna capacità di fare fede privilegiata della veridicità dei fatti che ivi si afferma essere avvenuti, quale, nel presente caso, la avvenuta deliberazione della distribuzione degli utili. E' più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, che la querela di falso della scrittura privata è esperibile nel caso di falsità materiale, per spezzare il collegamento, quanto alla provenienza, fra dichiarazione e sottoscrizione, ma non nel caso di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, dato che quest'ultimo aspetto può essere smentito mediante i normali mezzi di prova (così Cass. 8766/2018, 24841/2020). Non può ritenersi, come fa parte attrice, che la querela di falso costituisca un "plus" non



RG n. 7833/2020

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

necessario ma al quale sia pur sempre ammissibile ricorrere a scella della parte, opinione che parte attrice conforta con Cass. 2152/2021. Quest'ultima pronuncia, che ha ad oggetto un caso di rapporto fra giudicato sulla verificazione e possibilità di esperire la querela, relativamente ad una scrittura privata, ribadisce la esperibilità dello strumento per aggredire il contenuto estrinseco del documento (genuinità della dichiarazione, per escludere la interpolazione materiale, o autenticità della sottoscrizione) e la estraneità alla materia delle verità intrinseca del contenuto, contestabile con gli ordinari mezzi di prova. E' pur vero che un passaggio a p. 12 della sentenza afferma che con la querela di falso si può far valere anche le falsità ideologiche che concernono la dichiarazione e che essa può investire anche l'atto pubblico e la scrittura privata riconosciuta "o non riconosciuta o autenticata" ma questo passaggio non è motivato e non autorizza, a fronte di una serie di precedenti ben chiari, quali sopra richiamati, ad ammettere la querela di falso come strumento voluttuario impiegabile, a discrezione della parte, riguardo al contenuto del documento. Il contenuto del documento, salvo il regime dell'atto pubblico per quanto fatto o visto dal redigente, può essere non solo smentito da prove contrarie, ma prima ancora va sempre valutato nella sua propria capacità di fornire prova dei fatti in esso descritti.

Ciò non toglie che parte attrice comunque contesti la validità della delibera, e fondatamente. In effetti, dal testo trascritto delle dichiarazioni rese nella seduta – tenutasi in teleconferenza come da ordine del giorno e in conformità allo Statuto e alla legislazione emergenziale (art. 106 d.l. 18/2020) – emerge con tutta evidenza che la discussione e il voto sul tema all'ordine del giorno "approvazione del bilancio e distribuzione degli utili" avvennero scindendo da subito le due componenti, e che, sebbene il socio Giuseppe avesse da subito affermato essere favorevole sia alla approvazione del bilancio che alla distribuzione degli utili, salve le riserve di legge, la discussione proseguì sul solo bilancio, e nessuno degli altri soci si pronunciò riguardo alla distribuzione degli utili.

Fu poco dopo la chiusura della seduta che Antonio, aprendo una chat whatsapp, che possibilmente – come affermano i convenuti – è la medesima piattaforma su cui era stata tenuta la assemblea, sollecitava i fratelli a "chiarire" le loro volontà sulla distribuzione degli utili, riaprendo un dibattito che sul punto non aveva avuto, in realtà, né svolgimento né espressioni di voto da parte di tutti. Fui in questa forma che Antonio manifestò per la prima volta il proprio voto (positivo) e ottenne quello negativo del fratello Andrea, oltre che la ripetizione del voto positivo di Giuseppe. Si trattava di uno scambio fra le persone fisiche dei tre fratelli soci, privo di alcun riferimento alla rappresentanza del quarto socio, e pertanto non qualificabile neppure come una consultazione deformalizzata totalitaria da valorizzare eventualmente quale prosecuzione di assemblea ai sensi dell'art. 2479bic ultimo comma c.c

Per questo aspetto al delibera è mancante e nulla.



Anche quanto alla censura sollevata alla "modalità e ai contenuti dell'espressione del voto" e che riguarda la validità della deliberazione relativa alle restanti questioni poste all'ordine del giorno (approvazione del bilancio, riconoscimento al presidente di un compenso) la chiamata in causa di Antonio Da Pian è indebita, giusto contraddittore essendo solo la società.

Nel merito, per questa parte, l'attore allegava in citazione – e tale prospettazione non ha trovato arricchimento o modificazione entro il termine della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. – che il verbale di seduta desse bensì atto della presenza di tutti i soci, e del voto rispettivamente espresso, compresa la socia minoritaria Commerciale Da Pian (astenuta); ma si doleva del fatto che si computassero i voti indicando ciascun socio persona fisica quale rappresentante 1/3 del capitale, anziché il 33%. Si tratta di una evidente mera imprecisione, che potrebbe essere facilmente corretta, senza incertezze né sul contenuto delle singole espressioni di voto né sul risultato finale in termini di approvazione o non approvazione del punto in discussione: che l'approvazione fosse avvenuta con il voto di 2/3 del capitale (come si legge a verbale) o non piuttosto, come facilmente si evince computando il voto dell'astenuta, con il voto del 66%, è del tutto irrilevante rispetto al quorum di legge (la assemblea era totalitaria e l'approvazione avveniva in ogni caso con la maggioranza assoluta) né è neppure allegato che lo Statuto prevedesse per questi oggetti un quorum non rispettato. Pertanto la domanda va respinta ai sensi dell'art. 2377 c.c. comma 5 n. 2 (errato conteggio) e 3) (inesattezza del verbale) c.c., applicabili anche alle s.r.l. (art. 2479ter u.c.)

Conseguentemente, si pronuncia come in dispositivo.

L'attore rifonderà le spese del convenuto Antonio Da Pian e si vedrà rifondere parzialmente le spese, tenuto conto dell'attività difensiva spesa nei confronti del solo convenuto soccombente, e in ragione del risultato di lite. Si liquida tenendo conto del valore indeterminabile, della difficoltà media, della assenza di attività istruttoria.

Il risultato parziale esclude in ogni caso che venga in applicazione l'art. 96 c.p.c., nei rapporti fra attore e società. Quanto al convenuto persona fisica, privo di legittimazione passiva per ambedue le domande, la chiamata non appare comunque rivestire i caratteri di abusività, nel senso di essere volta a fini indebiti (Cass. 22405/2018), sì che l'applicazione della sanzione, non obbligatoria (il giudice "può") non appare opportuna.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

1) dichiara inammissibile la querela di falso;



Sentenza n. 982/2022 pubbl. il 23/05/2022

RG n. 7833/2020

2) dichiara la nullità della delibera della assemblea dei soci di Da Pian Guido s.r.l. del 22/6/2020 nella parte in cui approva la distribuzione degli utili e la parziale destinazione a riserva legale;

- 3) rigetta per il resto le domande di parte attrice;
- 4) condanna parte attrice a rifondere le spese del convenuto Antonio da Pian, per euro 6.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
- 5) pone a carico di parte convenuta Da Pian Guido s.r.l. le spese di lite di parte attrice per euro 2.500,00 in compensi, 1.063,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.

Venezia, 18/5/2022

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi